



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI LEPORANO

TARANTO

C O P I A

☒ Affissa all'Albo Pretorio
il 11/12/2013

**APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
ESTERNI"**

Nr. Progr. **178**

Data 28/11/2013

Seduta Nr. 49

L'anno DUEMILATREDICI questo giorno VENTOTTO del mese di NOVEMBRE alle ore 18:00 convocata con le prescritte modalità, nella Solita Sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Di Taranto Vito	SINDACO	Presente
Lotta Iolanda	VICESINDACO	Presente
Franchini Cosimo	ASSESSORE	Presente
Pagano Adolfo	ASSESSORE	Presente
Zagaria Vincenzo	ASSESSORE	Presente
Totale Presenti	5	Totale Assenti
		0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Calia Marcella

In qualità di SINDACO, il Sig. DI TARANTO VITO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 11.02.2011 con la quale sono stati approvati i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a) del TUEL

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale dei servizi e degli uffici, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n 32 del 01.03.2011

Visto l'art. 3, comma 56 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*finanziaria 2008*) che dispone, testualmente *"Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali"*;

Precisato che il suddetto articolo della Legge finanziaria per l'anno 2008, precisa altresì, che le disposizioni regolamentari devono essere trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro trenta giorni dalla loro adozione;

Ricordato che il regolamento dovrà rispettare tutti i principi desumibili dall'articolo 7, comma 6, del d.lgs. 165/2001, che recita: *"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché con oneri esterni non a carico del bilancio, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è

causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto.”;

Ritenuto di dover approvare lo stralcio di regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e propriamente la disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, nel rispetto e in attuazione di quanto stabilito dall'art. 3, comma 55 e ss. della citata legge finanziaria per l'anno 2008;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Segreteria Personale ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi.

Dato atto che non è dovuto il parere di regolarità contabile in quanto trattasi di atto che non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

Ricordato che dell'approvazione del regolamento dovrà essere data informazione successiva alla RSU e alle OO.SS. territorialmente competenti, trattandosi di atto di valenza generale afferente l'organizzazione dell'ente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Vista la L. n. 244/2007;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione palese nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto motivato in premessa, lo stralcio di regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, e propriamente la disciplina per il conferimento di incarichi a soggetti estranei all'amministrazione, nel testo allegato sotto la lettera “A”, per farne parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare disposizioni affinché il Responsabile del Servizio Segreteria Personale provveda a trasmettere, per estratto, il suddetto Regolamento alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro i prossimi 30 giorni, decorrenti dalla data di adozione;
- 3) di trasmettere copia delle disposizioni regolamentari testé approvate alla RSU e alle OO.SS. territorialmente competenti, trattandosi di atto di valenza generale afferente l'organizzazione dell'ente;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza di procedere, con ulteriore e separata votazione espressa in modo palese nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 178 DEL 28/11/2013

Si esprime parere favorevole (art. 49, comma 1 e art. 107, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

In ordine alla regolarità tecnica

In ordine alla regolarità contabile

Il Responsabile Del Servizio

F.to Dr.ssa CALIA MARCELLA

Letto, approvato e sottoscritto.

II SINDACO

F.to Di Taranto Vito

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Calia Marcella

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 11/12/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'Art. 124, T.U.E.L. 18.08.2000, n.267.

Data: 11/12/2013

Il Segretario Generale

F.to Dr.ssa Calia Marcella

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, (art. 134, comma 4°)

Data: 28/11/2013

II SEGRETARIO GENERALE

F.to DR.SSA CALIA MARCELLA

È copia conforme all'originale.

Data: 12/12/2013

Il Segretario Generale

Dr.ssa Calia Marcella



COMUNE DI LEPORANO

PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **178**

Del **28/11/2013**

Ufficio: **UFFICIO AFFARI GENERALI**

OGGETTO

APPROVAZIONE "REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI"

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 28/11/2013 Il Responsabile Del Servizio F.to Dr.ssa Calia Marcella
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : Data

☐ Competenza _____
☐ Residui _____
☐ Registrato _____
☐ Prenot.:PREN/ _____

☐ Impegno _____
☐ Liquidazione _____
☐ Cap./Art. _____
☐ Storno/Variaz. _____



COMUNE DI LEPORANO

(Provincia di Taranto)

Allegato "A" alla deliberazione G.C. n. 178 /2013

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI ESTERNI

Approvato con deliberazione della G.C. n. 178 del 28.11.2013

Allegato al Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
(approvato con deliberazione G.C. n. 32 del 01.03.2011)

ART. 1 - Oggetto

1. Le presenti disposizioni regolamentari disciplinano i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di comprovata esperienza e specializzazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (7, commi 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dall'articolo 110, comma 6, del D.Lgs. n. 267/2000).

ART. 2 - Ambito applicativo

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente.

2. I relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente non ripetitiva, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:

a) "**incarico di studio**", avente per oggetto il conferimento di un'attività di studio che si concretizza ai sensi del D.P.R. n. 338/1994 nella consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;

b) "**incarico di ricerca**", che presuppone la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell'ente;

c) "**incarico di consulenza**" che può assumere contenuto diverso e in genere avere per oggetto la richiesta di pareri ad esperti in materie di interesse dell'Ente.

3. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione.

4. Il collaboratore non può svolgere compiti di direzione organizzativa interna né gestionali, come pure non può rappresentare l'ente all'esterno.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 178 DEL 28/11/2013

5. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'amministrazione, secondo le direttive impartite dal responsabile del settore competente, che può mettere a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

6. Il contratto disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra committente e contraente nonché il compenso pattuito.

7. Gli incarichi di cui al presente articolo sono affidati **solo se riguardano esclusivamente attività istituzionali previste dalla legge e** se previsti nei programmi consiliari (di norma nella stessa seduta di approvazione del bilancio di previsione), ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. b), del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 3 - Esclusioni

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano:

- ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché agli organismi operanti per le finalità di cui all'art. 1 comma 5 della L. 144 del 17 maggio 1999 e a tutte le fattispecie disciplinate da normative di settore, ivi inclusi gli incarichi di progettazione di cui agli artt. 90 e 91 del D.lgs 163/2006 e gli incarichi ricadenti nella tipologia dei servizi legali di cui all'allegato II B del medesimo decreto;
- agli incarichi di rappresentanza e patrocinio legale dell'amministrazione e alle ipotesi di prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica non riconducibile a fasi di piani o programmi dell'ente e caratterizzate da un rapporto "intuitu personae", quali la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni sempre che il compenso sia di modica entità e il collaboratore svolga la prestazione in maniera saltuaria e in maniera del tutto autonoma;
- ai membri di commissioni di concorso, di gara e organi istituzionali.

ART.4 - Presupposti per il conferimento di incarichi esterni

1. Gli incarichi di norma possono essere conferiti in presenza dei seguenti presupposti, evidenziati analiticamente nell'atto di conferimento:

- a) rispondenza dell'oggetto della prestazione d'opera intellettuale alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente e agli obiettivi e progetti specifici preventivamente determinati oltre che risultare coerenti con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione Comunale. L'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'organizzazione sussiste solo nei casi assolutamente eccezionali in cui l'estrema difficoltà e settorialità delle problematiche da trattare richiedono esclusivamente l'apporto di professionisti non reperibili in alcun modo fra il personale interno. Non potrà farsi ricorso a collaborazioni esterne per sopperire alle esiguità della dotazione organica, alle carenze quantitative e qualitative del personale in servizio e ai notevoli carichi di lavoro, né per attività generiche o ordinarie o, comunque, riconducibili ai contenuti

professionali del personale in servizio presso l'Ente. Non è assolutamente consentito l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati.

- b) individuazione di programmi di attività, o progetti specifici per la cui realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;
- c) verifica, attraverso una reale ricognizione, dell'inesistenza all'interno dell'organizzazione delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, che deve sussistere solo in casi assolutamente eccezionali dettagliatamente espressi nell'atto formale di ricognizione; a tale scopo dev'essere debitamente e puntualmente documentata la procedura di ricognizione dell'inesistenza o impossibilità di utilizzo del personale interno e di tale verifica deve darsi atto nella lettera di incarico o nel contratto di collaborazione;
- d) le prestazioni devono essere di natura temporanea e altamente qualificate. L'incarico a soggetti esterni all'amministrazione può essere conferito solo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. La specializzazione universitaria deve costituire un imprescindibile elemento di valutazione del livello di professionalità e della particolare specializzazione dell'incaricato. Pertanto, ferma restando la necessità di accertare l'esperienza maturata nel settore, potrà prescindere dalla "comprovata specializzazione...universitaria" solo per attività che devono essere svolte da "professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattiche di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore". Al di fuori di tali ipotesi derogatorie, assume valenza generale il requisito professionale della specializzazione universitaria, che richiede come requisito professionale minimo il diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento (DL), la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM). Tale requisito, del resto, è strettamente collegato alla natura "altamente qualificata" della prestazione. La specializzazione richiesta, inoltre, per essere "particolare e comprovata" deve essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.
- e) determinazione di luogo, oggetto e compenso della collaborazione il cui importo deve essere strettamente correlato alla professionalità richiesta;
- f) conferimento dell'incarico nel rispetto della procedura comparativa di cui all' art. 5, salvo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.

ART. 5 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Per l'assegnazione degli incarichi di collaborazione devono essere attuate procedure comparative concorsuali adeguatamente pubblicizzate e finalizzate alla valutazione dei curricula con criteri predeterminati, certi e trasparenti, in applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'art.97 della Costituzione.
2. Il Responsabile del settore competente è tenuto a garantire adeguata informazione tramite affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni di un avviso da pubblicarsi anche sul sito comunale. Nei casi di urgenza il termine di pubblicazione potrà essere ridotto a n.10 gg

Nell'avviso è assegnato un termine congruo per la presentazione della domanda e sono indicati i criteri che saranno utilizzati per la scelta del collaboratore.

3. Detto avviso deve sommariamente precisare:

- a) oggetto dell'incarico;
- b) durata (di inizio e fine);
- c) compenso;
- d) luogo di svolgimento della prestazione richiesta;
- e) l'obbligo di produrre un resoconto scritto dell'attività svolta;
- f) l'obbligo di produrre un curriculum, e le caratteristiche della maturata esperienza;
- g) l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la residenza comunale e di cedere la piena titolarità della prestazione al Comune.

4. Scaduto il termine di presentazione delle domande, il Responsabile effettua la valutazione comparativa delle domande e dei curricula presentati e conferisce l'incarico, previa verifica dei criteri qui di seguito indicati:

- a) aver maturato nella materia oggetto dell'incarico una significativa esperienza documentabile;
- b) essere già stati affidatari di incarichi da parte dell'amministrazione comunale i cui esiti siano stati apprezzati e giudicati positivamente;
- c) non essere stati soggetti a valutazione negativa e/o a penali nell'esecuzione di precedenti incarichi di qualsiasi tipo presso l'amministrazione comunale, anche nel caso di risoluzioni in danno;
- d) il compenso richiesto;

5. Gli incarichi, previa adeguata e congrua motivazione, possono essere conferiti in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, e con l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente articolo, qualora ricorrano le seguenti situazioni:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione, a patto che non siano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione iniziale o dalla lettera d'invito iniziale;
- b) attività comportanti prestazioni di natura artistica, culturale e scientifica non comparabili in quanto strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o alle sue particolari interpretazioni o elaborazioni;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'assoluta ed imprevedibile urgenza non è imputabile all'amministrazione e non risulta oggettivamente compatibile con i termini imposti dall'esperimento di procedure comparative.

ART.6 - Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti dal Responsabile del Settore interessato, con propria determinazione motivata, che giustifichi la valutazione comparativa dei curricula e delle offerte pervenute in

relazione ai criteri individuati;

2. Il Responsabile del Servizio interessato è tenuto a formalizzare l'incarico conferito mediante la stipulazione in forma scritta di un disciplinare contenente i seguenti elementi:

- a) generalità del contraente;
- b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale, coordinata e continuativa;
- c) termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
- d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
- e) oggetto della prestazione professionale secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
- f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
- g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi sospese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
- h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
- i) specifica accettazione delle disposizioni del presente Regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- k) il foro competente in caso di controversie;
- l) l'obbligo di riservatezza e il divieto di diffusione delle informazioni acquisite durante la prestazione.

3. Il compenso della collaborazione è calcolato in relazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'ente. Il pagamento è, comunque, condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

4. In ogni caso il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

5. In virtù di quanto disposto dal comma 18, articolo 3, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, i contratti relativi a rapporti di consulenza acquistano efficacia soltanto a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.

6. Costituisce, pertanto, dovere d'ufficio di ciascun Responsabile di Settore dare esecuzione all'obbligo di legge di effettuare preliminarmente la pubblicazione sul sito del comune del nominativo e del compenso dell'incaricato, nonché dare compiuta esecuzione ai criteri e modalità fissati col presente articolo regolamentare, pena l'avvio obbligatorio dei procedimenti a suo carico ai sensi di

legge e di contratto.

7. Gli incarichi, una volta assegnati, devono essere pubblicizzati utilizzando, allo scopo, ogni possibile modalità.

8. Il responsabile del settore è tenuto a pubblicare sul sito istituzionale il provvedimento di liquidazione, che oltre al riferimento di cui al comma 6, dovrà contenere il nominativo dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato.

9. I Responsabili dei Settori sono tenuti a trasmettere all'ufficio comunale competente, ai fini degli ulteriori adempimenti previsti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, copia dei provvedimenti di conferimento e di liquidazione dell'incarico entro 10 giorni dalla loro adozione.

10. Gli incarichi devono essere sottoposti al controllo dell'organo di revisione.

ART. 7 - Limite di spesa

1. Per l'affidamento degli incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza il limite massimo di spesa annua viene fissato nel bilancio di previsione.

2. In sede di conferimento degli incarichi è necessario accertare l'esistenza di un apposito stanziamento di spesa ed il rispetto del suo limite.

ART. 8 - Controllo della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa relativi agli incarichi di importo superiore ad € 5.000,00 per gli incarichi disciplinati dal presente Regolamento devono essere, altresì, inviati a cura del Responsabile del Settore competente ,entro 60 giorni dall'adozione,alla Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla sezione medesima, ai sensi dell'art. 1 comma 173 legge 266/2005.

ART. 9 - Invio alla Corte dei Conti

1. Le disposizioni in materia di conferimento di incarichi di cui al presente regolamento sono trasmesse, per estratto, alla Sezione Regionale di Controllo Corte dei Conti entro 30 giorni dalla loro adozione.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. L'affidamento di incarichi esterni effettuato in violazioni delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dai regolamenti del Comune di Leporano incompatibili con il presente regolamenti.

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle

disposizioni di legge in materia.

4. Le norme di cui al presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni legislative regionali e statali vincolanti e non derogabili dalla potestà statutaria dell'ente. In tali casi, in attesa della formale modificazione, si applica la normativa di rango superiore.

